



BANDO

Contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2025 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale, in conformità alla D.G.R. n. 828 del 28 luglio 2026 recante "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - annualità 2025. Programmazione regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativo riparto delle risorse, in attuazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, adottato con Decreto Interministeriale 2 aprile 2025",

Contesto

Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di accoglienza.

Obiettivo

Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (dati Demo ISTAT al 01/01/2025) per le spese sostenute nell'anno 2025 per l'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali ad essi dedicate.

A tal fine è stato disposto un fondo di euro 2.500.000,00.

Ambito di intervento

Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi le unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla D.G.R. n. 84/2007 e alla D.G.R. n. 242/2012, che qui si riportano:

Unità d'offerta sociali

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa mamma-bambino;
- comunità familiare;

Unità d'offerta socio-sanitarie

- comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l'inserimento in unità d'offerta di natura sociale o socio-sanitaria **operanti a ciclo diurno**.

Requisiti per l'ammissibilità

Le domande di contributo, rese con le dichiarazioni di cui all'Allegato B alla presente Deliberazione, possono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La popolazione residente in ciascun Comune risulta quella pubblicata sul sito Demo ISTAT al 01/01/2025.

Le domande di contributo di cui all'Allegato B devono essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Le suddette deliberazioni, che andranno poi allegate quali parti integranti delle domande,

devono riportare, a pena di inammissibilità, copia della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

I Comuni derivati dalle fusioni del 2025 che intendano partecipare devono presentare un'unica domanda specificando i dati relativi ad ogni singolo Comune.

Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze residenziali di tipo sociale o socio-sanitario, come sopra specificate, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002, in corso di validità al momento dell'inserimento così come per tutta la durata della permanenza del minore nella Comunità.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2025 dalle Amministrazioni, per l'inserimento in comunità di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a prescindere dalla data di inserimento del minore nella comunità.

Sono, inoltre, ammesse le spese sostenute per le rette di minori di 6 anni se accolti presso "comunità familiari" ai sensi della Legge n. 184/1983 e della D.G.R. n. 2416/2008;

Le spese sostenute per le rette di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono ammesse solo in presenza di "proseguo amministrativo" rilasciato dal Tribunale per i minorenni che dichiari la necessità di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell'intervento di tutela del minore oltre la maggiore età).

Le spese sono da intendersi comprensive di IVA.

L'importo oggetto di contributo andrà calcolato al netto di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa, come eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine o sull'eventuale reddito del minore o del giovane.

Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte sociale relativa al minore.

Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota sociale.

Modalità di finanziamento

L'assegnazione del finanziamento avverrà secondo il seguente criterio, nei limiti dell'ammontare stanziato con il presente provvedimento:

Popolazione fino a 3.000 abitanti	60% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti.....	45% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti.....	40% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti.....	30% della spesa sostenuta.

Per i Comuni derivati dalle fusioni del 2025 la popolazione è quella dei singoli Comuni.

Si avverte che, qualora l'importo totale delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto di € 2.500.000,00, si provvederà ad una riduzione degli importi da assegnare alle Amministrazioni sulla base delle dimensioni delle stesse.

Modalità di redazione e presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo le dichiarazioni di cui all'Allegato B, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente ed approvate con Deliberazioni di cui sono parti integranti, dovranno pervenire, unitamente alle Deliberazioni stesse, **entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del Veneto del presente DDR, pena l'esclusione**, mediante il sistema di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it. Nel campo "Oggetto" del messaggio PEC dovrà essere indicata, parimenti a pena di esclusione, la seguente dicitura:

"Comune di ... - Contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti per inserimenti minori in comunità di accoglienza. Anno 2025".

A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC della Regione del Veneto.

Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente indirizzo Web: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine, ovvero con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.

Esiti

L'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi verranno determinate e approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport o del Direttore della competente Unità Organizzativa, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avente valore di notifica a tutti gli effetti per i soggetti richiedenti.

Informazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni andranno presentate in forma scritta all'indirizzo e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it